

COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BELLINO
E LA SOCIETA' SEGNAVIA snc
PER IL SERVIZIO DI APERTURA
DEL MUSEO DEL TEMPO E DELLE MERIDIANE
E DEL PUNTO DI INFORMAZIONE TURISTICA
PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2014
CIG: ZEC1045B2A**

VALORE DEL CONTRATTO € 2.035,00

SCRITTURA PRIVATA

L'anno duemilaquattordici, il giorno _____ del mese di _____
nell'Ufficio di Segreteria del Comune di Bellino

TRA

MUNARI Mario, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico il quale interviene al presente atto nell'interesse del Comune di Bellino

E

ORUSA Daniele nato a Savigliano il 02.05.1981 e residente in Piasco Via Provinciale Sampeyre n. 70 – Legale Rappresentante della Società SEGNAVIA snc con P.IVA 03072680048

PREMESSO

che esiste la necessità di attuare il servizio, nelle more di determinazioni in ordine della gestione del Museo del Tempo e delle Meridiane di Bellino e del punto di informazione per il periodo luglio – dicembre 2014;

che per lo svolgimento del servizio di cui sopra deve essere utilizzato personale idoneo;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1

Il Comune di Bellino, come sopra rappresentato, affida, al Sig. ORUSA Daniele C.F. RSODNL81E02I470A nato a Savigliano il 02.05.1981 e residente in Piasco – Via Provinciale Saluzzo n. 70, legale rappresentante della Società SEGNAVIA snc con P.I. 03072680047, il servizio di apertura del Museo del Tempo e delle Meridiane di Bellino e il punto di informazione turistica per il periodo luglio – dicembre 2014.

Il servizio sarà svolto secondo un calendario dei giorni di apertura che è stato determinato dalla Giunta Comunale con provvedimento n. 54 del 23.07.2014 ed allegato alla presente convenzione.

ART. 2

Il personale necessario al funzionamento del servizio è operatore qualificato come da curriculum presentato e agli atti. La Società SEGNAVIA snc si impegna, a tale uopo ad impiegare nella gestione operatori idonei e debitamente coperti dai rapporti assicurativi.

ART. 3

Il compenso richiesto per l'espletamento del servizio ammonta ad € 18,50 IVA inclusa per ogni ora effettivamente prestata dall'operatore impiegato e così per un presunto importo complessivo annuale di spesa di € 2.035,00 (Euro duemilazerotrentacinque/00). Il corrispettivo convenuto verrà liquidato dietro presentazione di regolare fattura. L'amministrazione Comunale provvederà all'emissione dei mandati di pagamento entro trenta giorni dalla presentazione delle fatture.

ART. 4

Ai sensi dell'art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari) Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega la Governo in materia di normativa antimafia" gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti delle filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – territorialmente competente.

ART. 5

Per la risoluzione ed il recesso del presente contratto trova applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa ai sensi dell'art. 3 co. 8 Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia antimafia".

ART. 6

La presente Convenzione ha validità e durata per il periodo luglio – dicembre 2014.

ART. 7

La Società SEGNAVIA snc con sede in Piasco – Via Provinciale Saluzzo n. 70, riconosce all'Amministrazione Comunale la più ampia facoltà di dichiarare la risoluzione dei rapporti costituiti per inadempienze gravi o per altre giuste cause.

ART. 8

Sono previste penalità da 30 euro a 100 euro per ogni contestazione relativamente alla non osservanza di clausole essenziali per l'affidamento di cui alla determinazione n. 54 del 24.07.2014

ART. 9

Per le eventuali controversie le parti riconoscono le competenze del "Foro" di Saluzzo.

ART. 10

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento alla Legge e alle disposizioni in materia. Tutte le spese relative alla presente Convenzione sono a carico della Ditta appaltatrice e la presente scrittura verrà registrata solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bellino, lì

ORUSA Daniele

Il Responsabile del Servizio Tecnico
